SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 settembre 2014**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2014.

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2012/2013, n. 5.336 unità di personale ATA e, per l'anno scolastico 2013/2014, n. 3.730 unità di personale ATA e n. 4.447 unità di personale docente da destinare al sostegno degli alunni con disabilità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e, in particolare, la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, comma 3-*bis*;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)» e, in particolare, l'art. 1, comma 101, che prevede l'esclusione del comparto scuola dal blocco delle assunzioni, da cui deriva, per il medesimo comparto, l'assoggettamento alla specifica disciplina di settore e alla programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica perseguiti;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e, in particolare, l'art. 1, comma 523, il quale, nell'elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un regime di limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non comprende il comparto scuola;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e, in particolare, l'art. 64, che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'art. 9, che reca disposizioni in materia di contenimento della spesa di impiego pubblico;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012);

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e, in particolare, l'art. 19, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;

Visto, in particolare, il comma 7, del citato art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, secondo cui «A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012, in applicazione dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'art. 64 citato»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 3 agosto 2011, con il quale è stata definita, ai sensi dell'art. 9 comma 17 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la programmazione triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo ed ATA per gli anni scolastici compresi nel triennio 2011/2013, prevedendo, per ciascuno degli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014, le assunzioni nel numero massimo di 22.000 unità di personale docente ed educativo e di 7.000 unità di personale ATA, previa verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, della concreta fattibilità del piano nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, e, in particolare, l'art. 58, comma 5, riguardante, tra l'altro, l'accantonamento dei posti di collaboratore scolastico e, in particolare, la previsione secondo la quale, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, il numero dei posti accantonati non può essere inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, e, in particolare, l'art. 2, riguardante la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni che, al comma 4, dispone che per il comparto scuola continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l'art. 15, comma 4, che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, abroga il comma 13 dell'art. 14 del decreto-legge n. 95 del 2012, che dettava la disciplina di transito, nei ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo;

Visto l'art. 14, comma 14, del medesimo decreto-legge 95 del 2012, che prevede che il personale docente attualmente titolare delle classi di concorso C999 e C555 (docenti tecnico-pratici) transiti, con decreto del direttore generale del competente ufficio scolastico regionale, nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto;

Visto il citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l'art. 19, commi da 12 a 14, che detta una specifica disciplina in tema di mobilità del personale docente dichiarato inidoneo;

Visto il medesimo decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 e, in particolare, l'art. 15, commi 6, 7 e 8, sempre in materia di mobilità del personale docente dichiarato inidoneo;

Visto l'art. 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 15, comma 2, del citato decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, che prevede la rideterminazione della dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno, incrementando la percentuale della consistenza, rispetto al numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, in misura pari al 75% per l'anno scolastico 2013/2014, al 90% per l'anno scolastico 2014/2015 e al 100% a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016;

Visto il medesimo decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 e, in particolare, l'art. 15, comma 3, che prevede l'autorizzazione, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2104, ad assumere a tempo indeterminato docenti di sostegno a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui al citato art. 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 2 luglio 2012, n. AOODGPER5026, concernente la richiesta di autorizzazione per l'anno scolastico 2012/2013 alle nomine in ruolo di personale della scuola, per 21.112 unità di personale docente e 5.336 posti di personale ATA;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2012, con il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato autorizzato ad assumere, tra l'altro, 21.112 unità di personale docente ed educativo, nelle cui premesse si è dato atto dell'opportunità di rinviare a data successiva ogni interlocuzione relativa al personale ATA, atteso che il quadro definitivo dei posti vacanti e disponibili sul relativo organico di diritto sarebbe stato noto dopo il 13 agosto 2012, a conclusione dei previsti trasferimenti del medesimo personale ATA;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 18 settembre 2012, n. AOODGPER6800, con la quale, tra l'altro, è stata confermata la consistenza del turn over effettivo del personale ATA, quantificata in 5.336 unità;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 18 dicembre 2012, n. AOODGPER9678, concernente la comunicazione dettagliata, ai fini delle relative assunzioni, dei posti vacanti e disponibili del personale ATA, quantificati in 5.622 totali, nella quale si rappresentava che non sarebbero state effettuate nomine in ruolo nei profili di assistente amministrativo e assistente tecnico, attese le criticità relative al transito del personale docente inidoneo, e nei profili di DSGA, attese le problematiche legate alle istituzioni scolastiche sottodimensionate;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'8 maggio 2013, n. 10733, con la quale si trasmette la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 29 aprile 2013, n. 37445, contenente la richiesta di ulteriori chiarimenti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, segnatamente in merito alle cessazioni dal servizio al 1° settembre 2013 e a quelle prevedibili al 1° settembre 2014, nonché ai riflessi delle misure riduttive adottate ai sensi della normativa vigente;

Vista la nota del Gabinetto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 24 maggio 2013, n. 10565, con la quale si trasmette la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - DG per il personale scolastico del 23 maggio 2013, n. AOODGPER51000, contenente, tra l'altro, precisazioni in merito alle cessazioni avvenute nell'anno scolastico 2012/2013 e alle previsioni relative all'anno scolastico 2013/2014, nonché sulla impossibilità di creazione di esuberi;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 17 luglio 2013, n. 7360, concernente la richiesta di autorizzazione all'assunzione, per l'anno scolastico 2013/2014, di 11.268 unità di personale docente ed educativo e di 3.730 unità di personale ATA, corrispondenti alle reali cessazioni dal servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2013, con il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato autorizzato ad assumere, tra l'altro, 11.268 unità di personale docente ed educativo, nelle cui premesse si è dato atto che il Ministero dell'economia e delle finanze non ha espresso parere favorevole in merito alla richiesta di assunzione del personale ATA per l'anno scolastico 2013/2014, richiedendo

ulteriori elementi informativi circa la disponibilità effettiva, al netto degli esuberi, dei posti e della loro distribuzione territoriale e professionale;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica del 10 ottobre 2013, n. 45963, con la quale vengono richieste integrazioni documentali con riferimento alle richieste di autorizzazione per le immissioni in ruolo del personale ATA relative agli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 10 ottobre 2013, n. AOODGPER10647, con la quale viene trasmessa la distribuzione per l'anno scolastico 2013/2014, distinta per provincia e profilo, del contingente di personale ATA richiesto;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, del 26 novembre 2013, n. AOODGPER12723, con la quale viene trasmessa la distribuzione per l'anno scolastico 2012/2013, distinta per provincia e profilo, del contingente di personale ATA richiesto, e viene altresì trasmessa la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - del 2 luglio 2013, n. 56575, con la quale si esprime parere favorevole alla richiesta di autorizzazione alle nomine in ruolo per l'anno scolastico 2012/2013 per 5.336 unità;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 gennaio 2014, n. 1933, con la quale, acquisite le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, si esprime parere favorevole alla nomina in ruolo di 3.730 unità di personale ATA per l'anno scolastico 2013/2014, nel presupposto che nelle operazioni di riparto del contingente si suddividano le nomine sulla base delle effettive esigenze risultanti dalle cessazioni verificatesi, in relazione al profilo professionale e alla provincia interessati;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 19 dicembre 2013, n. 26102, con la quale viene richiesta l'autorizzazione all'immissione in ruolo, per l'anno scolastico 2013/2014, ad integrazione delle unità di personale docente ed educativo autorizzate con il citato decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2013, di ulteriori 4.447 unità di personale docente da destinare al sostegno degli alunni con disabilità, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 15, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2013;

Vista la nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 gennaio 2014, n. 388, con la quale viene trasmesso il decreto interministeriale n. 29 del 24 gennaio 2014, in corso di registrazione alla Corte dei conti, di rideterminazione delle dotazioni organiche dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2013/2014;

Ritenuto di accordare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'autorizzazione ad assumere, per l'anno scolastico 2012/2013, 5.336 unità di personale ATA e, per l'anno scolastico 2013/2014, 3.730 unità di personale ATA, ferma restando la disponibilità in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo al fine di evitare la creazione di situazioni di sovrannumero;

Ritenuto, altresì, di accordare al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'autorizzazione ad assumere, per l'anno scolastico 2013/2014, 4.447 unità di personale docente da destinare al sostegno degli alunni con disabilità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, che contempla tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto di aderire ai citati pareri espressi dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2014;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, per l'anno scolastico 2012/2013, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, 5.336 unità di personale ATA.

Art. 2.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, per l'anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, 3.730 unità di personale ATA.

Art. 3.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, per l'anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, 4.447 unità di personale docente da destinare al sostegno degli alunni con disabilità.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2014
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esterni, Reg.ne - Succ. n. 2326

14A06842

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 29 agosto 2014.

Disposizioni per il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visto l'art. 23 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, che prevede l'emanazione di un regolamento per disciplinare il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 30 dicembre 1978, n. 4668-*bis* e successive modificazioni, che regolano il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio;

Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43, che stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il passaporto su supporto cartaceo è sostituito dal passaporto elettronico di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio;

Visti i decreti del Ministro degli affari esteri 3 giugno 2010 n. 303/24 e n. 303/25, recanti disposizioni relative ai libretti di passaporto diplomatico e di servizio a lettura ottica elettronico;

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 444/2009 del 28 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;

Considerata l'opportunità di formulare in maniera organica la disciplina in materia di rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto disciplina il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio, di cui all'art. 23 della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

Art. 2.

Caratteristiche

1. I passaporti diplomatici e di servizio sono rilasciati, a norma del presente decreto, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. I libretti dei passaporti diplomatico e di servizio sono conformi alle caratteristiche fisiche e materiali di cui rispettivamente agli allegati 1 (passaporto diplomatico) e 2 (passaporto di servizio).

Art. 3.

Validità temporale e geografica

1. I passaporti diplomatici e di servizio sono rilasciati per i periodi di validità previsti dal presente decreto.

2. La validità territoriale può essere discrezionalmente limitata a determinati Paesi.

Art. 4.

Norme generali per il rilascio

1. Il passaporto diplomatico non può essere rilasciato a chi è detentore di passaporto di servizio o viceversa. Nessuno può detenere contemporaneamente più passaporti diplomatici o di servizio.

2. Il rilascio di passaporto diplomatico o di servizio non osta al rilascio o alla conservazione del passaporto ordinario.

3. Il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio è esente da spese e tasse.

Art. 5.

Passaporto diplomatico

1. Il passaporto diplomatico è rilasciato al Presidente della Repubblica per la durata del mandato.

2. Il passaporto diplomatico è rilasciato per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per tre anni:

a) ai Presidenti e vice Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

b) al Presidente del Consiglio dei ministri, ai vice Presidenti del Consiglio dei ministri, ai Ministri, ai vice Ministri, ai Sottosegretari di Stato;

c) al presidente e ai giudici della Corte Costituzionale;

d) al Presidente o ai vice Presidenti del Parlamento europeo, se di cittadinanza italiana;

e) al vice presidente del Consiglio superiore della magistratura;

f) al primo presidente della Corte di Cassazione;

g) al presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

h) ai presidenti delle commissioni affari esteri del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, nonché ai presidenti delle commissioni interparlamentari permanenti che abbiano particolare rilevanza nell'ambito delle relazioni internazionali;

i) al presidente del Consiglio di Stato;

j) al presidente della Corte dei Conti;

k) al governatore e al direttore generale della Banca d'Italia;

l) all'avvocato generale dello Stato;

m) ai capi di stato maggiore della Difesa, dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare;

n) al segretario generale della Presidenza della Repubblica e al segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

o) al capo della Polizia, al comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, al comandante generale della Guardia di finanza;

p) al direttore generale del DIS e ai direttori dell'AISE e dell'AISI;

q) al presidente dell'ICE.

3. Il passaporto diplomatico è altresì rilasciato, per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per la durata di sei anni:

a) al personale della carriera diplomatica e di quella dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) al personale della terza area funzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che deve recarsi all'estero in missione o è destinato all'estero ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

c) agli addetti militari e agli addetti militari aggiunti presso le rappresentanze diplomatiche;

d) agli esperti di cui all'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, impiegati presso le rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari e accreditati presso le autorità del Paese in cui prestano servizio;

e) a cittadini italiani che ricoprano posizioni apicali in organi e istituzioni dell'Unione Europea e in organi delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro.

4. Se il possesso del passaporto diplomatico è condizione posta dalle autorità del Paese di accreditamento per la notifica ai sensi delle Convenzioni di Vienna, esso è rilasciato anche:

a) al personale della prima e seconda area funzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, destinato all'estero o in missione all'estero, per la durata di sei anni;

b) alle persone di cui al terzo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per sei anni.

5. Il passaporto diplomatico è mantenuto dopo la fine dell'incarico e rilasciato con validità decennale a chi è stato Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Consiglio dei Ministri o della Corte Costituzionale, o Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

6. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può disporre che il passaporto diplomatico sia mantenuto con validità decennale:

a) al termine del servizio, ai funzionari della carriera diplomatica che hanno raggiunto il grado di ministro plenipotenziario o hanno svolto le funzioni di capo di rappresentanza diplomatica;

b) al termine del servizio, ai dirigenti di prima fascia del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

c) al coniuge, anche superstite, dei funzionari di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) al coniuge superstite dei funzionari della carriera diplomatica deceduti in servizio.

Art. 6.

Passaporto di servizio

1. Il passaporto di servizio è rilasciato, per la durata del mandato:

a) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

b) ai membri italiani del Parlamento europeo.

2. Il passaporto di servizio è rilasciato per la durata di sei anni:

a) al personale della prima e seconda area funzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale se deve recarsi all'estero in missione o è destinato all'estero ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

b) al personale militare destinato all'estero ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 o in missione all'estero.

3. Il passaporto di servizio è rilasciato per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per sei anni:

a) agli esperti della cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 16, comma 1, lettere *c)* ed *e)* della legge 26 febbraio 1987, n. 49, che devono recarsi in missione all'estero;

b) agli impiegati a contratto di cittadinanza italiana di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18 in servizio in sedi che, su proposta della sede, sentito il Consiglio d'Amministrazione, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale indica come caratterizzate da precarie condizioni di sicurezza e in cui il passaporto di servizio sia uno strumento necessario per svolgere le mansioni assegnate;

c) ai titolari degli uffici consolari di seconda categoria in sedi che, su proposta della sede, sentito il Consiglio d'Amministrazione, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale indica come caratterizzate da precarie condizioni di sicurezza e in cui il passaporto di servizio sia uno strumento necessario per svolgere le proprie mansioni;

d) ai funzionari internazionali di cittadinanza italiana che svolgono incarichi direttivi nelle organizzazioni intergovernative di cui l'Italia è membro;

e) al personale dell'amministrazione dello Stato, delle autorità amministrative indipendenti e degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché agli insegnanti e ai docenti universitari, ai magistrati ordinari o amministrativi, al personale della Banca d'Italia e dell'ICE che devono recarsi all'estero per servizio.

Art. 7.

Coniugi a carico

1. Il passaporto diplomatico è rilasciato al coniuge a carico ai sensi dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967 n. 18, non separato, di cittadinanza italiana o straniera, delle persone di cui all'art. 5, comma 3 e comma 4, destinate all'estero ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. Il passaporto diplomatico è altresì rilasciato al coniuge a carico ai sensi dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967 n. 18, non separato, di cittadinanza italiana o straniera, delle persone di cui all'art. 5, comma 3, lettera *a)*, in servizio presso gli uffici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il passaporto di servizio è rilasciato al coniuge a carico ai sensi dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967 n. 18, non separato, di cittadinanza italiana o straniera, delle persone indicate all'art. 6, comma 2, e all'art. 6, comma 3, lettera *e)*, destinate all'estero ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, il passaporto è rilasciato per una durata pari a quella del passaporto del titolare principale.

Art. 8.

Figli a carico

1. Il passaporto di servizio è rilasciato ai figli minori a carico, ai sensi dell'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967 n. 18, del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del personale di cui all'art. 5, comma 3, lettera *c)* e *d)* e all'art. 6, comma 2, lettera *b)*, destinato all'estero ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. Il passaporto diplomatico o di servizio è rilasciato ai figli a carico, ai sensi dell'art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967 n. 18, del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale destinato all'estero ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e del personale di cui all'art. 5, comma 3, lettera *c)* e *d)* e all'art. 5, comma 4, nei seguenti casi:

a) se sono conviventi e devono essere iscritti nella lista diplomatica e il possesso del passaporto diplomatico o di servizio è condizione posta dalle autorità del Paese di accreditamento per la notifica ai sensi delle Convenzioni di Vienna;

b) se il genitore presso cui devono recarsi presta servizio in sedi indicate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come caratterizzate da condizioni di sicurezza precarie tali da giustificare il rilascio del passaporto diplomatico o di servizio.

3. Nei casi di cui al comma 1 e al comma 2, lettera *a)*, il passaporto è rilasciato per una durata pari a quella del passaporto del genitore. Nel caso di cui al comma 2, lettera *b)*, il passaporto è rilasciato per la durata del soggiorno presso il genitore.

Art. 9.

Altri membri della famiglia anagrafica

1. Alle persone che, al di fuori dei casi di cui agli articoli 7 e 8, compongono da almeno un anno la famiglia anagrafica delle persone di cui all'art. 5, commi 3 e 4 e all'art. 6, comma 2, destinate all'estero ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, può essere rilasciato il passaporto diplomatico o di servizio se per soggiornare legalmente o in condizioni di sicurezza nella sede di servizio devono essere iscritte nella lista diplomatica o del personale amministrativo e tecnico e il possesso del passaporto diplomatico o di servizio è condizione posta dalle autorità del Paese di accreditamento per la notifica ai sensi delle Convenzioni di Vienna.

2. Nei casi di cui al comma 1, il passaporto è rilasciato per una durata non superiore a quella del passaporto del titolare principale ed è mantenuto a condizione che il soggiorno del membro della famiglia nella sede di servizio sia effettivo e pari al periodo previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306.

Art. 10.

Casi eccezionali

1. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può disporre il rilascio del passaporto diplomatico o di servizio:

a) a personalità italiane che debbano recarsi all'estero, in rappresentanza dello Stato, per la cura di preminenti interessi politici o economici nazionali, per la durata di specifici incarichi o per un massimo di tre anni;

b) ad altre persone in via eccezionale, nell'interesse dello Stato, per specifici incarichi all'estero, per la durata del viaggio o dell'incarico e previa comunicazione alla questura competente;

c) nei casi eccezionali in cui ciò sia conforme agli usi internazionali, a persone non aventi la cittadinanza italiana, per un massimo di tre anni.

Art. 11.

Incompatibilità

1. Il passaporto diplomatico o di servizio non è rilasciato ai soggetti di cui agli articoli da 7 a 9 che svolgono in Italia o all'estero attività professionali, industriali, commerciali o finanziarie.

Art. 12.

Domanda di rilascio e rinnovo

1. Per ottenere il passaporto diplomatico o di servizio o il suo rinnovo il titolare sottoscrive e consegna il formulario di cui all'allegato 3, insieme con una fotografia recente e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, o con una fotografia autenticata.

2. All'atto della domanda, i soggetti di cui agli articoli da 7 a 9 dichiarano di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 11.

3. In presenza di figli minori, al formulario di cui al comma 1, il richiedente allega l'assenso dell'altro genitore, come da allegato 4 o, in mancanza, l'autorizzazione del giudice tutelare competente per territorio.

4. La domanda è trasmessa al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dall'amministrazione di appartenenza, fatte salve le seguenti disposizioni:

a) i dipendenti dell'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le persone estranee all'amministrazione dello Stato presentano la richiesta direttamente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) per le persone che prestano servizio presso un'organizzazione internazionale, la domanda è trasmessa dalla rappresentanza italiana presso l'organizzazione stessa o, in mancanza di questa, dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare del luogo di residenza;

c) le persone di cui agli articoli da 7 a 9 presentano la propria richiesta al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale direttamente o per il tramite dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 13.

Uso del passaporto diplomatico o di servizio

1. Il personale accreditato presso uno Stato estero e munito di passaporto diplomatico o di servizio ha l'obbligo di farne uso nel recarsi o nel risiedere nel predetto Stato.

2. L'uso del passaporto diplomatico o di servizio non è consentito nell'esercizio di attività lavorativa.

3. Le amministrazioni diverse dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che richiedono il rilascio di passaporti per i loro dipendenti sono responsabili della custodia dei passaporti stessi in vista del loro utilizzo.

Art. 14.

Restituzione e annullamento

1. I passaporti diplomatici e di servizio, qualunque sia la residua validità di durata o scaduti, sono restituiti dal detentore e annullati dall'ufficio che li ha emessi, entro trenta giorni dalla cessazione della posizione di stato o dell'incarico che ne costituiscono il titolo di rilascio.

2. I titolari di passaporto diplomatico o di servizio ai cui coniugi, figli o altri membri della famiglia anagrafica sono stati rilasciati passaporti diplomatici o di servizio informano senza ritardo il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del venir meno delle condizioni per il rilascio, anche se determinate da provvedimenti di autorità straniere.

3. Oltre ai casi di cui all'art. 15, comma 2, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può disporre il ritiro dei passaporti diplomatici e di servizio per cause inerenti alla sicurezza dello Stato o per gravi ragioni di servizio.

Art. 15.

Comunicazioni con le questure

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale informa il Ministero dell'interno del rilascio di passaporti diplomatici o di servizio, e comunica alle questure competenti il rilascio di passaporti diplomatici o di servizio a validità territoriale limitata, il loro rinnovo o ritiro.

2. A seguito delle comunicazioni di rilascio o rinnovo di cui al comma 1, le questure informano il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale qualora si verifichino le condizioni ostative di cui all'art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

3. Nelle ipotesi di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, le questure ritirano il passaporto e lo restituiscono prontamente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 16.

Disposizioni transitorie e finali

1. I passaporti diplomatici o di servizio rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto rimangono validi fino alla scadenza.

2. I libretti emessi fino al 23 giugno 2010 possono essere rinnovati fino alla scadenza decennale. L'ufficio consolare territorialmente competente può disporre il rinnovo, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Sono abrogate tutte le disposizioni adottate in applicazione dell'art. 23 della legge 21 novembre 1967, n. 1185 e, in particolare, i decreti del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale:

a) n. 4668/bis del 30 dicembre 1978;

b) n. 1681/bis del 12 maggio 1982;

c) n. 4452/bis del 28 novembre 1986;

d) n. 3211/bis del 19 giugno 1989;

e) n. 737/bis del 19 febbraio 1991;

f) n. 9311/bis e 9312/bis del 25 novembre 1994;

g) n. 1679/bis del 23 dicembre 2004;

h) 5 aprile 2005;

i) 23 febbraio 2006;

j) n. 474/bis del 21 novembre 2008;

k) 4 marzo 2009;

l) n. 303/24 e n. 303/25 del 3 giugno 2010.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 29 agosto 2014

Il Ministro: MOGHERINI

ALLEGATO *1*

CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL PASSAPORTO DIPLOMATICO A LETTURA OTTICA ELETTRONICA

Il libretto di passaporto diplomatico a lettura ottica elettronico presenta le seguenti caratteristiche essenziali:

A) Supporto fisico.

Dimensioni: le dimensioni del passaporto chiuso sono di mm 88×125 con angoli arrotondati secondo quanto previsto dalle norme ICAO.

Pagine: i nuovi documenti si compongono di 48 pagine oltre i risguardi di copertina. L'immagine, i dati di personalizzazione del titolare ed il numero di passaporto sono riportati a pagina 2.

Carta: la carta è bianca filigranata con fibrille luminescenti e riproduce in chiaroscuro il busto della Ninfa Europa, particolare tratto da un affresco di G.B. Tiepolo, e le leggende «Repubblica italiana» ed «Europa» disposte, rispettivamente, sopra e sotto l'effigie; fibrille di sicurezza: rosse visibili e fluorescenti, blu solo visibili, verdi invisibili e fluorescenti; la carta contiene un filo di sicurezza recante su di un lato la microscritta positiva, ripetuta con continuità, «Repubblica italiana», e sull'altro lato i tre colori della bandiera verde, bianco e rosso, ripetuti ed intervallati da un tratto privo di colore. I tre colori risultano altresì fluorescenti sotto la lampada di Wood.

Stampa: tutte le pagine contengono un fondino a tre colori offset con motivo ornamentale che reca al centro l'emblema della Repubblica.

I colori del fondino sono: giallo, rosa luminescente e grigio che sfuma nel celeste con effetto di «iride». Nelle pagine interne è rilevabile sotto la lampada di Wood, oltre al fondino di sicurezza, lo stemma della Repubblica italiana ed il numero della pagina.

Copertina: la copertina è rilegata in similpelle (poliuretano) di colore blu e presenta iscrizioni in oro a caldo nella sequenza «UNIONE EUROPEA» e «Repubblica italiana» in alto disposte su due righe; stemma della Repubblica al centro; in basso, disposto su due righe, «PASSAPORTO» «DIPLOMATICO» e, centrato in fondo alla pagina, il simbolo del passaporto elettronico.

Custodia: la custodia «tipo bustina» è in similpelle (poliuretano) di colore blu e presenta un bordino dorato al cui interno vi sono le iscrizioni in oro a caldo che riprendono la sequenza della copertina.

Cucitura: la cucitura del libretto, del tipo a «catenella», è realizzata con filo speciale a tre capi nei colori verde, bianco e rosso fluorescenti in rosso alla lampada di Wood.

Numerazione: il numero del passaporto è riportato tipograficamente con caratteri arabi in fondo alla pagina 1, nell'apposito spazio ad esso riservato sulla pagina 2 (ICAO) destinata alla personalizzazione del passaporto ed in perforazione dalla 3ª alla 48ª pagina.

Pellicola (foil olografico): un film trasparente di sicurezza è applicato a caldo a protezione dei dati personali del titolare del passaporto che vengono stampati con tecnica digitale. Tale film contiene immagini olografiche trasparenti, è stampato con inchiostri speciali e riporta in perforazione il numero di serie del passaporto. Il foil olografico ha una forma tale da non coprire la numerazione in caratteri arabi presente sulla pagina ICAO.

B) Descrizione delle pagine.

I testi su tutte le pagine sono stampati con colore blu nelle tre lingue italiano, francese ed inglese ad eccezione della pagina 2° ICAO nelle lingue italiano, inglese e francese.

Le singole pagine contengono le diciture ed i simboli grafici così descritti dall'alto verso il basso:

Risguardo di sinistra (seconda di copertina): riporta il testo in francese ed inglese circa le finalità del passaporto.

Pagina n. 1: contiene il logo della Repubblica ed il testo in italiano circa le finalità del passaporto. In fondo alla pagina, il numero del passaporto stampato in chiaro a caratteri arabi.

Pagina 2 (ICAO): contiene il numero del passaporto e le seguenti informazioni: 1. cognome; 2. nome; 3. cittadinanza; 4. data di nascita; 5. sesso; 6. luogo di nascita; 7. data di rilascio; 8. data di scadenza; 9. autorità; 10. firma del titolare.

Le indicazioni dei campi sono in testo trilingue (italiano, inglese e francese) stampate in fase di personalizzazione con la stessa tecnica utilizzata per la scrittura dei dati personali. Lo spazio inferiore è riservato alla scrittura su due righe, con caratteri OCR B, dei dati destinati alla lettura ottica secondo la normativa ICAO. Nella pagina è riservato uno spazio destinato alla stampa digitale dell'immagine del titolare del passaporto. A protezione dei dati, dopo la personalizzazione, viene applicato un film trasparente di sicurezza con elementi olografici (foil olografico).

Pagina 3: contiene la dicitura «Pagina riservata all'Autorità», con testo nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari.

Pagina 4: contiene la legenda dei dati personali nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari.

Pagine da 5 a 46: pagine riservate ai visti con la dicitura, in alto al centro: «Visti», «Visas», «Visas».

Pagina n. 47: contiene le avvertenze sulla cura e conservazione del passaporto nelle tre lingue (italiano, francese e inglese).

Pagina n. 48: riproduce lo stemma della Repubblica italiana, contiene le indicazioni relative all'obbligo di restituzione alla scadenza e le istruzioni in caso di smarrimento o ritrovamento del passaporto, in lingua italiana, francese ed inglese.

Risguardo di destra (terza di copertina): riporta l'indicazione del numero delle pagine contenute nel libretto, nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari.

Nel passaporto è inserito un microprocessore RF/ID di prossimità (chip) nella copertina del passaporto, conforme alla direttiva ISO 14443, alle specifiche ICAO OS/LDS con capacità minima di 80Kb e di durata di almeno 10 anni. Nel chip sono memorizzate, in formato interoperativo, l'immagine del volto e le impronte digitali del titolare. Nel chip sono altresì memorizzate le informazioni, già presenti sul supporto cartaceo, relative al passaporto ed al titolare, nonché i codici informatici

per la protezione ed inalterabilità dei dati e le informazioni necessarie per renderne possibile la lettura agli organi di controllo. Gli elementi biometrici contenuti nel chip potranno essere utilizzati solo al fine di verificare l'autenticità del documento e l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili quando la legge lo prevede. I dati biometrici raccolti ai fini del rilascio del passaporto non saranno conservati in banche di dati.

ALLEGATO *2*

CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL PASSAPORTO DI SERVIZIO A LETTURA OTTICA ELETTRONICO, NELLE TIPOLOGIE DI PASSAPORTO DI SERVIZIO, PASSAPORTO DI SERVIZIO - FUNZIONARIO INTERNAZIONALE E PASSAPORTO DI SERVIZIO - CORRIERE DIPLOMATICO

Il libretto di passaporto di servizio nelle tre tipologie di passaporto di servizio a lettura ottica elettronico; passaporto di servizio - funzionario internazionale a lettura ottica elettronico; passaporto di servizio - corriere diplomatico a lettura ottica elettronico appena indicate, presenta le seguenti caratteristiche essenziali:

A) Supporto fisico.

Dimensioni: Le dimensioni del passaporto chiuso sono di mm 88×125, con angoli arrotondati, secondo quanto previsto dalle norme ICAO.

Composizione: Il nuovo documento di viaggio mantiene la versione del libretto a 48 pagine, oltre ai risguardi di copertina. L'immagine, i dati di personalizzazione del titolare ed il numero di passaporto in chiaro sono riportati in seconda pagina.

Copertina: In materiale speciale, adatto alla laminazione del microprocessore contact-less incorporato di tipo RF/ID in posizione protetta, di colore blu recante lo stemma della Repubblica italiana e iscrizioni in oro a caldo. Sulla copertina sono altresì riportati, con inchiostro invisibile rilevabile alla luce UV in colore giallo, la stella della Repubblica italiana ed il logo costituito dalla lettera maiuscola «I» racchiusa da dodici stelline disposte lungo una circonferenza.

Carta: Per i risguardi in II e III di copertina, carta speciale bianca con fibrille visibili nei colori blu e rosso ed invisibili fluorescenti alla lampada di Wood nei colori azzurro e rosso.

Tutte le pagine interne del passaporto sono in carta filigranata, di colore bianco con fibrille rosse visibili e fluorescenti, di colore blu solo visibili e invisibili fluorescenti in colore verde alla lampada di Wood. La carta riproduce in filigrana la «Ninfa Europa» e contiene un filo di sicurezza.

Stampa: Risguardi: In stampa offset per il fondino di sicurezza a più colori con effetto iride e fluorescenza. In seconda di copertina sono riportati in lingua italiana, francese ed inglese, rispettivamente in alto e in basso, la denominazione del passaporto e l'indicazione del numero della pagine complessive del documento. La terza di copertina contiene l'indicazione del numero di pagine del passaporto nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari.

Pagine interne: la stampa offset delle pagine del libretto è realizzata a più colori, alcuni fusi tra di loro a formare effetti di iride. Nelle pagine interne è rilevabile, sotto la lampada di Wood, oltre alla fondino di sicurezza, lo stemma della Repubblica italiana ed il numero della pagina. I testi su tutte le pagine sono stampati con colore blu nelle tre lingue italiano, francese ed inglese ad eccezione della pagina 2° ICAO nelle lingue italiano, inglese e francese.

Numerazione: il numero del passaporto è riportato tipograficamente con caratteri arabi in fondo alla pagina 1, nell'apposito spazio ad esso riservato sulla pagina 2 (ICAO) destinata alla personalizzazione del passaporto ed in perforazione dalla 3ª alla 48ª pagina.

Cucitura: La cucitura del libretto, del tipo a «catenelle», è realizzata con filo speciale a tre capi nei colori verde, bianco e rosso fluorescenti in rosso alla lampada di Wood.

Pellicola (foil olografico): Un film trasparente di sicurezza è applicato a caldo a protezione dei dati personali del titolare del passaporto che vengono stampati con tecnica digitale. Tale film contiene immagini olografiche trasparenti, è stampato con inchiostri speciali e riporta in perforazione il numero di serie del passaporto. Il foil olografico ha una forma tale da non coprire la numerazione in caratteri arabi presente sulla pagina ICAO.

B) Descrizione delle pagine.

Le singole pagine contengono le diciture ed i simboli grafici così descritti dall'alto verso il basso:

Risguardo di sinistra (seconda di copertina): contiene fondino di sicurezza con effetto iride e riporta le leggende relative alla denominazione del passaporto.

Pagina 1: frontespizio del passaporto contenente il numero di registro, lo stemma della Repubblica, la legenda «Repubblica italiana» nelle tre lingue italiano, francese ed inglese e le finalità del documento.

In fondo alla pagina, il numero del passaporto stampato in chiaro a caratteri arabi.

Pagina 2 (ICAO): contiene il numero del passaporto e le seguenti informazioni: 1. cognome; 2. nome; 3. cittadinanza; 4. data di nascita; 5. sesso; 6. luogo di nascita; 7. data di rilascio; 8. data di scadenza; 9. autorità; 10. firma del titolare.

Le indicazioni dei campi sono in testo trilingue (italiano, inglese e francese) stampate in fase di personalizzazione con la stessa tecnica utilizzata per la scrittura dei dati personali. Lo spazio inferiore è riservato alla scrittura su due righe, con caratteri OCR B, dei dati destinati alla lettura ottica secondo la normativa ICAO. Nella pagina è riservato uno spazio destinato alla stampa digitale dell'immagine del titolare del passaporto. A protezione dei dati, dopo la personalizzazione, viene applicato un film trasparente di sicurezza con elementi olografici (foil olografico).

Pagina 3: contiene la dicitura «Pagina riservata all'Autorità», con testo nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari.

Pagina 4: contiene la legenda dei dati personali nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari.

Da pagina 5 a 46: pagine riservate ai visti con la dicitura, in alto al centro, «Visti», «Visas», «Visas».

Pagina n. 47: contiene le avvertenze sulla cura e conservazione del passaporto nelle tre lingue (italiano, francese e inglese).

Pagina n. 48: riproduce lo stemma della Repubblica italiana, contiene le indicazioni relative all'obbligo di restituzione alla scadenza e le istruzioni in caso di smarrimento o ritrovamento del passaporto, in lingua italiana, francese ed inglese.

Risguardo di destra (terza di copertina): riporta l'indicazione del numero delle pagine contenute nel libretto, nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari.

Nel passaporto è inserito un microprocessore RF/ID di prossimità (chip) nella copertina del passaporto, conforme alla direttiva ISO 14443, alle specifiche ICAO OS/LDS con capacità minima di 80Kb e di durata di almeno 10 anni. Nel chip sono memorizzate, in formato interoperativo, l'immagine del volto e le impronte digitali del titolare. Nel chip sono altresì memorizzate le informazioni, già presenti sul supporto cartaceo, relative al passaporto ed al titolare, nonché i codici informatici per la protezione ed inalterabilità dei dati e le informazioni necessarie per renderne possibile la lettura agli organi di controllo. Gli elementi biometrici contenuti nel chip potranno essere utilizzati solo al fine di verificare l'autenticità del documento e l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili quando la legge lo prevede. I dati biometrici raccolti ai fini del rilascio del passaporto non saranno conservati in banche di dati.

ALLEGATO 3

FORMULARIO DI RICHIESTA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATO

(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto sotto riportato risponde a verità e di essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sono previste le sanzioni, anche penali, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000. Dichiara, inoltre, che non risulta che l'Autorità Giudiziaria italiana abbia adottato nei suoi confronti il provvedimento previsto dall'art. 281 c.p.p. (divieto di espatrio).

Si impegna a restituire il passaporto diplomatico o di servizio al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale entro un mese dalla cessazione della posizione di stato o dell'incarico che ne hanno costituito il titolo del rilascio, qualunque sia la sua residua validità di durata (Art.2 D.M. n. 4668-bis del 30.12.1978), consapevole che, nel caso di inadempienza, l'Amministrazione potrà procedere per i profili di rilevanza disciplinare.

DATI DELL'INTESTATARIO DEL PASSAPORTO

Il sottoscritto dichiara, al fine del rilascio/rinnovo del passaporto:

Cognome ………………………………………….. Nome ……..…………………………………..…...

Se minore: *(paternita')*………………….............…..…*(maternita')*…………….……………….…….…

Qualifica (se del caso) ..……………………………………………..………………………..…………….

Nato a ………………………………...…………………….(Prov………….) il ………..…………....

Residenza ………………………………………………………………………….. (Prov …..…………)

Via/Piazza ………………………………………………………………..…………………...……..

Comune AIRE (se residenti estero) ………………...……………………….……………………………

Statura cm ……… Occhi: Azzurri ☐ Grigi ☐ Verdi ☐ Marroni ☐ Neri ☐

Stato Civile: ………………………………………………………………………
(celibe - nubile - coniugato - separato - divorziato - vedovo)

Cittadinanza ……………..……………………………………………………………………

STATO DI FAMIGLIA

Coniuge

Cognome/Nome	*Luogo e data di nascita*	*Cittadinanza*
……………………………..………	…………………………………….	………….…………..……....

Prole

NO ☐ SI maggiorenne ☐ SI minorenne ☐

(indicare le generalità in caso di prole minorenne)

Cognome/Nome	*Luogo e data di nascita*	*Cognome/Nome altro genitore*
……………………………........	……………………….	……………………….……...
……………………………........	……………………….	……………………….……...
………………………………	……………………….	……………….…….……...

E' sottoposto a procedimento penale? SI ☐ NO ☐

E' separato legalmente, consensualmente, di fatto? SI ☐ NO ☐

E' divorziato? SI ☐ NO ☐ Ha figli in affido familiare ? SI ☐ NO ☐

E' in possesso dei seguenti altri documenti? Pass. servizio ☐ Pass. diplomatico ☐

Chiede che sul passaporto venga inserito il cognome del coniuge (marito)? SI ☐ NO ☐

Chiede l'iscrizione delle generalità dei genitori su passaporto minore 14 anni? SI ☐ NO ☐

Data …..………………… **Il Dichiarante**

(Firma dei genitori in caso di passaporto per minorenne)

..……………….………………….………………

…..……………….……………………..…………………

Recapito telefonico …….……………. *email*……………..…..…………………………………

Per i casi di rilascio per coniuge, figli, membri della famiglia anagrafica o eccezionali:
Il sottoscritto dichiara che non intende svolgere attività professionali, industriali, commerciali o finanziarie, in Italia o all'estero, impegnandosi a comunicare tempestivamente all'Ufficio II della DGRI ogni eventuale variazione in merito a quanto sopra dichiarato.

Il Dichiarante

……………….………………………………………

In presenza di prole minorenne, firma per assenso dell'altro genitore (in caso di prole con genitori diversi, firma di ciascuno).

Firma……………………………………………………………………………………………...………

Firma……

<u>Si allega fotocopia di un documento d'identità recante la firma del genitore che concede l'assenso</u> (art. 38 com. 1 e 3 legge 445/2000) In mancanza dell'assenso occorre il nulla osta del giudice tutelare.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

Passaporto Numero:

…………….……..

Rilasciato il:

…………………….

Rinnovato il:

…………………….

Valido fino al:

…………………….

Pratica istruita da:

…………………….

Note:

Ritirato il:

……………………

Firma per esteso:

……………………

ALLEGATO *4*

FORMULARIO CONSENSO PER MINORI

ATTO DI ASSENSO / CONSENT FORM

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____
The undersigned

NATO/A A ______________________________ IL ________________________
Born in *On*

RESIDENTE A: (indirizzo completo) ______________________________________
Resident at the following address:

PADRE / MADRE DEI MINORI SOTTOINDICATI:
Father / Mother of the following minors

COGNOME *Surname*	NOME *Name*	LUOGO E DATA DI NASCITA *Place and date of birth*

☐ **AUTORIZZA** IL RILASCIO DEL PASSAPORTO A FAVORE DELL'ALTRO **GENITORE**
Authorizes the issuance of a passport in favour of the other parent

COGNOME *Surname*	NOME *Name*	LUOGO E DATA DI NASCITA *Place and date of birth*

☐ **AUTORIZZA** IL RILASCIO DEL PASSAPORTO A FAVORE DEI **MINORI** SOTTOINDICATI
Authorizes the issuance of a passport to the following minors

COGNOME *Surname*	NOME *Name*	LUOGO E DATA DI NASCITA *Place and date of birth*

La presente dichiarazione viene resa ai sensi dell'art. 38 – 1° e 3° co. D.P.R. 445/2000.
This declaration is made in accordance with art. 38 – comma 1° and 3° Presidential Decree 445/2000.

DATA ______________________

FIRMA
(che deve essere autenticata per coloro che
non sono cittadini italiani o dell'Unione Europea)______________________________________
Signature (to be authenticated for those who are not Italian or EU citizens)

ALLEGARE LA COPIA DI UN DOCUMENTO
D'IDENTITA' MUNITO DI FOTO
(enclose a copy of passport or photo I.D.)

14A06852

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 agosto 2014.

Modifica del decreto 7 marzo 2006, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE;

Visto, in particolare l'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni, il quale dispone che le regioni e le province autonome emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 marzo 2006, Serie Generale n. 60, in attuazione dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni;

Visto in particolare il comma 5, dell'art. 9 del predetto decreto 7 marzo 2006, che recita: «La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata non oltre il termine massimo di dieci giorni dopo l'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi. I giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti»;

Considerato che, per esigenze di funzionalità dei corsi, si ravvisa la necessità di ampliare il termine di dieci giorni previsto per lo scorrimento della graduatoria degli idonei al corso di medicina generale;

Ritenuto che, al fine di contemperare le rappresentate esigenze di funzionalità con quelle del corretto svolgimento delle attività didattiche, è opportuno stabilire il termine di scorrimento della graduatoria degli idonei al corso di medicina generale in sessanta giorni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 5 dell'art. 9 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, è sostituito dal seguente:

«5. La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata non oltre il termine massimo di sessanta giorni dopo l'inizio del corso di formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi. I giorni di corso persi devono essere recuperati e regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di 36 mesi.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2014

Il Ministro: LORENZIN

14A06853

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 maggio 2014.

Delega di attribuzioni per taluni atti di competenza al Sottosegretario di Stato On. Giuseppe Castiglione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare il comma 3 dell'articolo 10, ai sensi del quale i Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e il comma 4 del medesimo articolo 10, ai sensi del quale i Sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del Ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con il quale è stata confermata la denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con il quale il dr. Maurizio Martina è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2014, con il quale l'On. Giuseppe Castiglione è stato nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali;

Ravvisata l'opportunità di determinare le attribuzioni di alcune funzioni istituzionali delegate al predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermo restando la riserva in capo al Ministro delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo della definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, della verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché dell'adozione di tutti gli altri atti che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro, sono delegate al Sottosegretario di Stato On.le Giuseppe Castiglione le funzioni relative alle seguenti materie:

a) sviluppo del settore ippico delle attività connesse all'organizzazione dei giochi e delle scommesse delle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.169;

b) ricerca applicata anche con riferimento agli Enti ed Istituti operanti nel comparto;

c) comparto della pesca marittima e dell'acquacoltura;

d) attività relative al ruolo dell'agricoltura nella tutela dell'assetto idrogeologico del territorio;

e) attività fitosanitaria ed utilizzo di sostanze chimiche nella produzione agricola;

f) promozione ed incentivazione della produzione di biocarburanti di origine agricola e sviluppo delle agro energie.

Art. 2.

1. Il Sottosegretario di Stato è delegato ad intervenire presso la Camera dei deputati, in rappresentanza del Ministro per i lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di intervenire personalmente.

2. Il Sottosegretario di Stato è delegato a presiedere il Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura ed a intervenire alle sedute della Conferenza permanete per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano e del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica salvo che il Ministro non ritenga di intervenire personalmente.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate.

4. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione della Corte dei Conti.

Roma, 30 maggio 2014

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conto il 24 luglio 2014
Ufficio controllo atti MISE e MIPPAF Reg.ne Prev. n. 2939

14A06848

DECRETO 28 agosto 2014.

Autorizzazione alla riduzione del titolo alcolometrico volumico totale minimo delle partite destinate all'elaborazione del vino spumante DOP «Prosecco» per la campagna vendemmiale 2014/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 606 della Commissione del 10 luglio 2009 recante talune modalità di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, in particolare l'allegato II, sezione C, punto 2, del Reg. (CE) n. 606/2009, che prevede che le partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta "Prosecco" ed altri, elaborate a partire da una sola varietà di vite possono avere un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 8,5 % vol.;

Visto il decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009, con il quale è stato approvato il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Prosecco";

Vista l'istanza presentata in data 8 agosto 2014 dal Consorzio di tutela della DOC "Prosecco", con la quale tenendo conto delle particolari condizioni climatiche verificatesi, è stata richiesta la riduzione del titolo alcolometrico volumico totale ad un tenore non inferiore all'8,5% vol. delle partite, ottenute nella corrente campagna vendemmiale 2014/2015, destinate all'elaborazione della sola tipologia spumante della citata DOC "Prosecco", ai sensi ed alle condizioni previste dalla predetta normativa comunitaria;

Visto il parere favorevole espresso sulla predetta istanza dalle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, rispettivamente con nota n. 349201 del 18 agosto 2014 e con nota n. SPA/7.7/ del 27 agosto 2014;

Ritenuto che sussistono le condizioni per l'accoglimento della richiesta in questione;

Decreta:

Articolo unico

Per la campagna vendemmiale 2014/2015, il titolo alcolometrico volumico totale minimo delle partite destinate all'elaborazione della sola tipologia spumante della DOC "Prosecco", riconosciuta con il DM 17 luglio 2009 richiamato in premessa, è fissato a 8,5 % vol., conformemente alle disposizioni di cui all'allegato II, sezione C, punto 2, del Reg. (CE) n. 606/2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2014

Il direttore generale: GATTO

14A06849

DECRETO 28 agosto 2014.

Autorizzazione alla riduzione del titolo alcolometrico volumico totale minimo delle partite destinate all'elaborazione del vino spumante DOP «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» per la campagna vendemmiale 2014/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 606 della Commissione del 10 luglio 2009 recante talune modalità di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, in particolare l'allegato II, sezione C, punto 2, del Reg. (CE) n. 606/2009, che prevede che le partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta "Colli Asolani -Prosecco" o "Asolo - Prosecco" ed altri, elaborate a partire da una sola varietà di vite possono avere un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 8,5 % vol.;

Visto il decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009, con il quale è stato approvato il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Colli Asolani - Prosecco" o "Asolo - Prosecco";

Vista l'istanza presentata in data 7 agosto 2014 dal Consorzio di tutela della DOCG "Colli Asolani - Prosecco" o "Asolo - Prosecco", con la quale tenendo conto delle particolari condizioni climatiche verificatesi, è stata richiesta la riduzione del titolo alcolometrico volumico totale ad un tenore non inferiore all'8,5% vol. delle partite, ottenute nella corrente campagna vendemmiale 2014/2015, destinate all'elaborazione della sola tipologia spumante della citata DOCG "Colli Asolani - Prosecco" o "Asolo - Prosecco", ai sensi ed alle condizioni previste dalla predetta normativa comunitaria;

Visto il parere favorevole espresso sulla predetta istanza dalla Regione Veneto con nota n. 349271 del 18 agosto 2014;

Ritenuto che sussistono le condizioni per l'accoglimento della richiesta in questione;

Decreta:

Articolo unico

Per la campagna vendemmiale 2014/2015, il titolo alcolometrico volumico totale minimo delle partite destinate all'elaborazione della sola tipologia spumante della DOCG "Colli Asolani -Prosecco" o "Asolo - Prosecco", riconosciuta con il DM 17 luglio 2009 richiamato in premessa, è fissato a 8,5 % vol., conformemente alle disposizioni di cui all'allegato II, sezione C, punto 2, del Reg. (CE) n. 606/2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2014

Il direttore generale: GATTO

14A06850

DECRETO 28 agosto 2014.

Autorizzazione alla riduzione del titolo alcolometrico volumico totale minimo delle partite destinate all'elaborazione del vino spumante DOP «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» per la campagna vendemmiale 2014/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 606 della Commissione del 10 luglio 2009 recante talune modalità di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, in particolare l'allegato II, sezione C, punto 2, del Reg. (CE) n. 606/2009, che prevede che le partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco» ed altri, elaborate a partire da una sola varietà di vite possono avere un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 8,5% vol.;

Visto il decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2009, con il quale è stato approvato il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco»;

Vista l'istanza presentata in data 21 agosto 2014 dal Consorzio di tutela della DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco», con la quale tenendo conto delle particolari condizioni climatiche verificatesi, è stata richiesta la riduzione del titolo alcolometrico volumico totale ad un tenore non inferiore all'8,5% vol. delle partite, ottenute nella corrente campagna vendemmiale 2014/2015, destinate all'elaborazione della sola tipologia spumante della citata DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco», ai sensi ed alle condizioni previste dalla predetta normativa comunitaria;

Visto il parere favorevole espresso sulla predetta istanza dalla Regione Veneto con nota n. 358586 del 26 agosto 2014;

Ritenuto che sussistono le condizioni per l'accoglimento della richiesta in questione;

Decreta:

Articolo unico

Per la campagna vendemmiale 2014/2015, il titolo alcolometrico volumico totale minimo delle partite destinate all'elaborazione della sola tipologia spumante della DOCG «Conegliano Valdobbiadene - Prosecco», riconosciuta con il D.M. 17 luglio 2009 richiamato in premessa, è fissato a 8,5% vol., conformemente alle disposizioni di cui all'allegato II, sezione C, punto 2, del Reg. (CE) n. 606/2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2014

Il direttore generale: GATTO

14A06851

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 agosto 2014.

Ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visto, in particolare l'art. 3, comma 7, dello stesso decreto che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, determini, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed i soggetti interessati, l'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete nazionale di trasmissione;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 20 aprile 2005, modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 dicembre 2010, che attribuisce alla società Terna S.p.a. la concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale;

Vista la nota n. TRISPA/P20130010801 del 18 novembre 2013, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto della Terna S.p.a., ha chiesto alla società Sorgenia Power S.p.A. l'assenso in merito all'avvio del processo di acquisizione nell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale dei seguenti elementi di rete, attualmente nella titolarità di tale società:

a) Stazione elettrica a 380 kV «Termoli centrale»;

b) Elettrodotto a 380 kV «SE Termoli centrale – SE Larino»;

Vista la nota n. TER/PA/AB/2013/0054 del 26 novembre 2013, con la quale la società Sorgenia Power S.p.A. ha manifestato il proprio assenso in merito alla suddetta acquisizione;

Vista l'istanza n. TE/P20140001648 del 1° aprile 2014, con la quale la società Terna S.p.a. ha chiesto l'inserimento nell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale di tali elementi di rete;

Visto il parere 24 luglio 2014 n. 366/2014/I/EEL nota n. CO12911 del 26 marzo 2010, con il quale l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha espresso parere favorevole in merito all'ampliamento dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale con inclusione della linea a 380 kV «Larino-Termoli Centrale» e della sezione 380 kV della stazione «Termoli Centrale» attualmente di proprietà della società Sorgenia Power S.p.A.;

Considerato che la società Terna S.p.A. ha segnalato che il richiesto inserimento nella rete di trasmissione nazionale delle suddette infrastrutture consente di apportare al sistema elettrico nazionale molteplici benefici in relazione sia alle preventivate attività di sviluppo della rete sia in termini di continuità del servizio elettrico;

Considerato che la società Terna S.p.A. ha, inoltre, rilevato che, riguardo al perseguimento dei suddetti benefici di sistema, l'acquisizione dei citati impianti di proprietà della società Sorgenia Power S.p.A. rappresenta complessivamente la soluzione più conveniente e con minori vincoli/tempi realizzativi;

Considerato che la proposta di acquisizione dei suddetti elementi di rete è stata inclusa, ai sensi del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2002, nel Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale 2014, trasmesso dalla società Terna S.p.A. al Ministero dello sviluppo economico il 31 gennaio 2014;

Considerato che le modalità di acquisizione, già concordate, saranno formalizzate nell'ambito di un apposito accordo che le società Terna S.p.A. e Sorgenia Power S.p.A. provvederanno a stipulare, propedeutico all'effettivo inserimento nella rete di trasmissione nazionale delle suddette porzioni di rete;

Ritenuto che l'ampliamento della rete di trasmissione nazionale debba essere subordinato all'effettiva acquisizione da parte della società Terna S.p.A. dei suddetti elementi di rete

Decreta:

Art. 1.

Ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica

1. L'ambito della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica è modificato con l'inserimento in essa dei seguenti elementi di rete:

a) Linea a 380 kV «Larino – Termoli Centrale»;

b) Sezione 380 kV della Stazione «Termoli Centrale».

2. L'efficacia del suddetto inserimento è subordinata al perfezionamento dell'acquisizione, da parte di Terna S.p.a., dei suddetti elementi di rete, attualmente di proprietà della società Sorgenia Power S.p.A.

3. La data del suddetto perfezionamento deve essere comunicata, a cura della società Terna S.p.a., a questo Ministero ed all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

Art. 2.

Informazione al pubblico dell'ambito aggiornato della rete

1. La società Terna S.p.a. provvede a rendere disponibili le informazioni relative all'aggiornamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica mediante pubblicazione sul proprio sito Internet.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2014

Il Ministro: GUIDI

14A06843

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Approvazione dell'aggiornamento della perimetrazione relativa alla pericolosità geologica nel comune di Venzone.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Tagliamento, con decreto segretariale n. 3289 del 18.12.2013 è stato approvato l'aggiornamento delle perimetrazioni individuate con codice n. 0301330100, 0301310200, 0301310300, 0301310400, 0301310700 e 0301310800 ricadenti nel Comune di Venzone (UD).

Avviso del presente decreto sarà inoltre pubblicato, a cura delle Regioni interessate, sui Bollettini Ufficiali della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Regione del Veneto. Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, è depositata, ai fini della consultazione, presso la Segreteria tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche), la Regione Veneto (Dipartimento difesa del suolo e foreste), la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (Direzione centrale ambiente ed energia) e la Provincia di Udine.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it

14A06847

Approvazione dell'aggiornamento della perimetrazione relativa alla pericolosità geologica nei comuni di Villa Santina e Tolmezzo.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4 delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Tagliamento, con decreto segretariale n. 3288 del 18.12.2013 è stato approvato l'aggiornamento delle perimetrazioni individuate con codice n. 0301330100, 0301211200, 0302329400 e 0301210300 ricadenti nei Comuni di Villa Santina e Tolmezzo (UD).

Avviso del presente decreto sarà inoltre pubblicato, a cura delle Regioni interessate, sui Bollettini Ufficiali della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Regione del Veneto. Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, è depositata, ai fini della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche), la Regione Veneto (Dipartimento difesa del suolo e foreste), la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (Direzione centrale ambiente ed energia) e la Provincia di Udine.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it

14A06846

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Aggiornamento delle perimetrazioni del Piano di assetto idrogeologico della Puglia per il territorio comunale di Sannicandro di Bari.

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di Bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 06/08/2014 e riguardano il territorio comunale di Sannicandro di Bari. Il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

14A06844

Adozione del Progetto di Piano P.A.I. per il territorio comunale di Patù.

Il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia ha adottato il Progetto di Piano P.A.I. per il territorio comunale di Patù (LE). Il Progetto di Piano e le relative Misure di Salvaguardia (N.T.A.) sono in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di Bacino della Puglia www.adb.puglia.it

Il Progetto di Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, così come adottato, è consultabile presso il sito dell'Autorità e resterà depositato per la consultazione per gg. 30 nelle sedi delle Regioni Puglia, Campania e Basilicata, oltre che nelle sedi provinciali di Bari, Brindisi, B.A.T., Foggia, Taranto, Lecce, Potenza e Avellino e nella sede comunale di Patù. Nei successivi 45 gg dalla data di scadenza del periodo di consultazione, sarà inoltre possibile produrre osservazioni tecniche da inoltrare all'Autorità di Bacino della Puglia, oltre che alla regione territorialmente competente, ovvero da annotare direttamente sul registro disponibile anche presso la sede comunale di Patù.

14A06845

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo all'avviso di soppressione della Confraternita del SS. Sacramento e Rosario, in Campello sul Clitunno.

In calce all'avviso di soppressione della Confraternita del SS. Sacramento e Rosario, in Campello sul Clitunno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 25 agosto 2014, si intende inserito il seguente periodo: «Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso viene devoluto alla Parrocchia di Santa Maria, con sede in Campello sul Clitunno (PG)».

14A06854

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-205) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.